

Appunti per le organizzazioni di gara.

Rapporti con le autorità

- Ogni manifestazione deve essere segnalata alle autorità locali ed alle forze dell'ordine al solo scopo di consentire loro la gestione dell'ordine pubblico.
- Le manifestazioni di VDS devono essere assicurate a norma dell'art. 22 del DPR 404.
- I piloti stranieri partecipanti devono essere segnalati alle autorità di polizia. Rimane da accertare se il termine stranieri sia da intendersi, a seguito delle recenti modifiche nei rapporti tra stati europei, solamente riferito ai cittadini extracomunitari.

Contrariamente a quanto in passato ha cercato di dimostrare la vecchia gestione dell'AeCI, interessata a bloccare più che a promuovere il volo, l'attività del VDS è regolamentata senza riferimenti al Codice della Navigazione ed alla legge istitutiva dell'AeCI.

Nell'art. 1 della Legge 106/85 viene espressamente affermato che:

“gli apparecchi per il VDS non sono aeromobili e non sono soggetti al Codice della Navigazione”.

A riconferma di questa interpretazione, il DPR 404 stabilisce che nel caso l'attività di VDS si svolga in “**spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree regolamentate, pericolose o proibite**” occorre richiedere l'autorizzazione al Ministero per il tramite dell'AeCI stesso.

Norma evidentemente giusta per la possibilità di interferenze nelle due attività, mentre per il rimanente territorio italiano con le norme del DPR 404 esiste di fatto un NOTAM permanente che autorizza il VDS, si svolga esso in attività singola o collettiva.

Altro discusso punto su cui si basava la vecchia interpretazione dell'AeCI è l'**art. 4 del DPR 404**.

Quest'articolo, l'unico che menzionava la legge del 1954 e l'AeCI in riferimento alle manifestazioni, **è stato abrogato dalla Legge 128/98 e non ha quindi più alcun valore.**

A maggior chiarimento forniamo altri appunti da utilizzare per spiegare il problema alle autorità competenti:

Nella legge 106 il riferimento all'AeCI è unicamente contenuto nel

Art. 3

Il Ministro dei trasporti si avvale dell'Aero club d'Italia per quanto attiene allo svolgimento **dell'attività preparatoria** per l'uso degli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 2 della presente legge.

Le tariffe fissate dall'Aero club d'Italia per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti.

chiaramente volto solo all'attività didattica ed agli attestati.

Se non viene recintata la zona di decollo e/o atterraggio e non si predispongono passaggi per il pubblico, la manifestazione non può essere considerata spettacolo e non è pubblica. La partecipazione è quindi “riservata” e la manifestazione è di carattere “privato”

La comunicazione all'autorità è bene che includa una segnalazione riguardante la volontà dei partecipanti di essere parte attiva dell'organizzazione. Se le persone che partecipano fanno parte di uno stesso sodalizio (FIVL) le cui finalità sono proprio la promozione del volo e la sua pratica, ogni singola persona partecipante è coinvolta nell'attività e non solamente fruitrice di quanto da altri proposto. Non essendo normalmente prevista una limitazione dei partecipanti al solo nostro Club, conviene utilizzare la Federazione quale associazione del settore al fine di rendere compartecipi tutti i piloti e limitare le responsabilità degli organizzatori verso i partecipanti.

Le nostre manifestazioni non sono servizi resi ai terzi, ma attività a cui tutti i soci partecipano nelle diverse vesti con pari responsabilità.

Ogni partecipante è poi dotato di apposito “attestato” rilasciato dal Ministero per tramite dell'AeCI. Questo documento “attesta” la preparazione, la conoscenza e l'idoneità necessarie a praticare il VDS.

Nel presente fascicolo è predisposto un fac-simile della segnalazione di manifestazione alle pubbliche autorità contenente i principali riferimenti a supporto di quanto esposto.

CLUB

Club federato



Via Salbertrand 50 – 10146 Torino
Tel. 011744991 – fax 011752846

Al comando stazione dei Carabinieri di
e. p.c.

(data)..... 00 20....

Oggetto: Manifestazione Volo Libero “.....”

Si informa, ai sensi di legge, che nei giorni, sarà organizzata la manifestazione di Volo Libero denominata " ". Trattasi di attività svolta con apparecchi per il Volo da Diporto o Sportivo privi di motore, che non riveste carattere di Manifestazione Aerea in ottemperanza al disposto dell'art. 1 della Legge 106/85 che esclude il VDS da ogni riferimento al Codice della Navigazione.

Tutte le attività di volo saranno svolte ai sensi della legge 106/85 e successivi decreti applicativi 404/88 e 207/93 e loro integrazioni nella legge 128/98 e DPR 367/2000.

Allo scopo si dichiara che tutti i partecipanti italiani ammessi all'evento sono soci della FIVL - Federazione Italiana Volo Libero in possesso delle abilitazioni previste dalle leggi citate. Eventuali piloti stranieri iscritti alla manifestazione saranno opportunamente segnalati, a cura dello scrivente, in base alla norma del DPR 207/93 art. 4, evidenziandone le abilitazioni derivanti dal possesso delle tessere FAI o altra documentazione valida.

Gli organizzatori hanno provveduto ad assicurare la manifestazione a norma dell'art. 23 del DPR 404/88 con la Compagnia Assicuratrice AXA e polizza n. 20250057 intestata alla FIVL.

Ci è gradita l'occasione per porgere i più cordiali saluti.

Club federato nella
Federazione Italiana Volo Libero
Il Presidente

.....

LEGGE 25 marzo 1985 n. 106 Disciplina del volo da diporto o sportivo
1-4-1985 - GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA N. 78

LEGGI E DECRETI

La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Promulga la seguente Legge:

Art. 1

Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'articolo 743 del codice della navigazione.

Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo.

Art. 2

Con apposito regolamento, da emanarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, vie disposto in ordine:

all'accertamento dell'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma;

all'attività preparatoria per l'uso degli stessi apparecchi:

alle norme di circolazione e sicurezza;

all'obbligo dell'assicurazione per danni a terzi.

Il regolamento di cui al comma precedente è emanato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti.

Con provvedimenti del Ministero dei trasporti, di concerto con il Ministero della difesa, possono essere imposte particolari restrizioni di natura temporanea all'attività di volo da diporto o sportivo mediante gli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, in relazione alle esigenze di sicurezza della navigazione aerea, sia civile che militare.

Art. 3

Il Ministro dei trasporti si avvale dell'Aero club d'Italia per quanto attiene allo svolgimento dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, nonché alla certificazione relativa alla predetta attività preparatoria, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'art. 2 della presente legge.

Le tariffe fissate dall'Aero club d'Italia per l'espletamento delle funzioni di cui al comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministero dei trasporti.

Art. 4

Per l'inosservanza delle disposizioni della presente legge o del regolamento di cui all'art. 2 in materia di accertamento della idoneità psico-fisica e dell'attività preparatoria per l'uso degli apparecchi di cui all'art. 1, primo comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 50.000 a lire 500.000. Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di circolazione aerea si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 500.000 a lire 2 milioni.

Se l'inosservanza concerne disposizioni in materia di assicurazione per danni a terzi si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire 200.000 a lire 800.000.

Per la irrogazione delle sanzioni di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689. L'ufficio periferico del Ministero dei trasporti di cui all'art. 17 della predetta legge è la direzione di circoscrizione aeroportuale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 25 marzo 1985.

PERTINI

CRAXI, Presidente del Consiglio dei Ministri

SIGNORILE, Ministro dei Trasporti

Visto, il Guardasigilli: Martinazzoli

NOTE

Nota all'art. 1, primo comma:

Il testo dell'art. 743 del codice della navigazione è il seguente :

" Art. 743. Nozione di aeromobile. - Per aeromobile si intende ogni macchina atta al trasporto per aria di persone o cose da un luogo ad un altro.

Le distinzioni degli aeromobili, secondo le loro caratteristiche, sono stabilite dal regolamento".

Nota all'art. 4, ultimo comma:

- La legge 24 novembre 1981, n. 689, contenente modifiche al sistema penale, disciplina nel capo I le sanzioni amministrative. In particolare la sezione I di detto capo (artt. 1-12) contiene i principi generali, mentre la sezione II (artt. 13-31) disciplina l'applicazione delle stesse sanzioni.

L'art. 17 di detta legge si riferisce all'ufficio al quale deve essere presentato il rapporto sulla violazione amministrativa.

DECRETO 19 novembre 1991

30.12.1991 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale n. 304

MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 19 novembre 1991 - Modificazioni ed integrazioni all'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo, e concernente le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto sportivo.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI

- Visto il codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;
- Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, concernente l'istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile;
- Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, con la quale l'Ispettorato generale dell'aviazione civile ha assunto la denominazione di Direzione generale dell'aviazione civile,
- Visto l'art. 1, terzo comma, della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Considerata la necessità di operare l'adeguamento alle normative internazionali, anche in considerazione delle proposte attualmente allo studio della Federazione aeronautica internazionale che prevedono un sensibile aumento dei pesi per i velivoli ammessi a gareggiare nella categoria "Ultraleggeri";

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1985 relativo alle modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Considerata la necessità di modificare ed integrare il citato decreto ministeriale 27 settembre 1985 in considerazione della evoluzione della tecnica e delle esigenze della sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo,

Decreta:

Il testo dell'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, quale risulta dal decreto del Ministro dei trasporti 27 settembre 1985 relativo alle "Modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo", è sostituito dal seguente:

"CARATTERISTICHE DEGLI APPARECCHI PER IL VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Struttura monoposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg. 80.

Struttura biposto, priva di motore, di peso proprio non superiore a Kg. 100.

Nei pesi sopra indicati non sono comprese eventuali cinture e bretelle di sicurezza, paracadute, strumentazione di bordo.

Struttura monoposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

- a) peso massimo al decollo non superiore a Kg. 300;
- b) peso massimo al decollo non superiore a Kg. 330 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
- c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.

Struttura biposto, provvista di motore, avente le seguenti caratteristiche:

- a) peso massimo al decollo non superiore a Kg. 450;
- b) peso massimo al decollo non superiore a Kg. 500 per mezzi anfibi ed idrovolanti;
- c) velocità di stallo, senza potenza, non superiore a 65 km/h.

L'attività di volo da diporto o sportivo con apparecchi biposto, non ricompresa nell'attività preparatoria, è consentita, con solo pilota a bordo, ed eventuale zavorra (se prevista dal manuale di impiego) per coloro che sono in possesso dei requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.

E' altresì consentito l'uso degli apparecchi biposto con passeggero a bordo, qualora il conduttore sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo;
- b) una attività di almeno 30 ore di volo come responsabile ai comandi, da comprovare con dichiarazione autenticata nelle forme di legge, ed il superamento di un apposito esame, consistente in una prova di volo, con un istruttore esaminatore qualificato dell'Aero club d'Italia;
- c) brevetto o licenza, in corso di validità, di pilota di aeromobile, aliante o elicottero".

Roma, 19 novembre 1991

Il Ministro: BERNINI

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge richiamate e delle quali restano invariati il valore e l'efficacia.

Note alle premesse:

- Il testo dell'art. 1 della legge 25 marzo 1985, n. 106, sulla disciplina del volo da diporto o sportivo è il seguente:

"Art. 1. - Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo, sempreché compresi nei limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, non sono considerati aeromobili ai sensi dell'art. 743 codice navale.

Gli apparecchi di cui al comma precedente, eccedenti i limiti indicati nell'allegato annesso alla presente legge, sono soggetti alle disposizioni vigenti in materia di aeromobili.

Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, determina le modifiche e le integrazioni da apportare all'allegato annesso alla presente legge, che si rendano necessarie in relazione all'evoluzione della tecnica e alla sicurezza della navigazione e del volo da diporto o sportivo".

- il D.M. 27 settembre 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 24 ottobre 1985.

DPR n° 404

13.9.1988 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale n. 215

LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 agosto 1988, n. 404

Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106 concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto l'art. 2 della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 luglio 1988;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

E M A N A il seguente decreto:

Capo I

PRESCRIZIONI GENERALI

Responsabilità per la condotta dei voli

Il pilota, oltre che all'osservanza delle norme di legge e di regolamento, e delle prescrizioni delle autorità, è tenuto, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, della efficienza dell'apparecchio, delle proprie condizioni psico-fisiche, del proprio addestramento e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo, e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.

Art. 2

Obbligo del casco protettivo (Vedi art. 1 DPR 207)

Art. 3

Uso delle aree per decollo e atterraggio

Il decollo e l'atterraggio possono essere effettuati su qualsiasi area idonea, avuto, ove occorra, il consenso di chi può disporre dell'area e fatti salvi gli eventuali divieti disposti dalle competenti autorità civili e militari.

Atterraggi, decolli ed operazioni su od in prossimità di aerodromi od aeroporti civili possono essere effettuati solo mediante specifica autorizzazione del direttore della circoscrizione aeroportuale competente, rilasciata caso per caso, a seguito di coordinamento con i competenti organi di assistenza al volo civili. Dette attività sugli aeroporti militari, anche se aperti al traffico aereo civile, sono vietate salvo casi eccezionali e su specifica richiesta in base alla normativa vigente.

Art. 4

Limiti alle operazioni di volo

Fatto salvo il caso di pubblica manifestazione od impresa sportiva autorizzata secondo le modalità previste dall'art. 2 della legge 29 maggio 1954, n. 340, i voli possono essere svolti unicamente sul territorio nazionale e le acque territoriali alla distanza di almeno quattro chilometri dai confini dello Stato.

Art. 5

Identificazione degli apparecchi (Vedi art. 2 - DPR 207)

Capo II

NORME DI CIRCOLAZIONE E DI SICUREZZA

Art. 6

Conduzione dei voli (Vedi art. 3 DPR 207)

Art. 7

Voli in prossimità di altri apparecchi

E' fatto divieto di effettuare attività di volo in prossimità di altri apparecchi ed aeromobili, a distanza tale da creare rischi di collisione.

Art. 8

Precedenze

Gli apparecchi in volo, che procedono in opposta direzione, alla stessa quota e sul medesimo asse longitudinale devono effettuare una virata di scampo sulla propria destra, a distanza tale da non creare rischi di collisione. Quando due apparecchi convergono approssimativamente alla stessa quota verso la medesima posizione, l'apparecchio che ha l'altro sulla sua destra deve dare la precedenza.

Gli apparecchi devono inoltre, in ogni caso, dare la precedenza agli aeromobili, e gli apparecchi provvisti di motore debbono dare la precedenza a quelli della stessa specie che ne siano sprovvisti.

Art. 9

Sorpasso

Il sorpasso di altri apparecchi al disopra o al disotto degli stessi non è consentito se non a quote e distanze tali da non compromettere la libertà di manovra del sorpassato e per non creare rischi di collisione.

L'apparecchio sorpassante ha la precedenza sull'apparecchio sorpassato. In nessun caso quest'ultimo deve effettuare manovre tali da limitare la possibilità di circolazione del primo.

Art. 10

Precedenza in atterraggio

Gli apparecchi in volo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio o nella fase finale di avvicinamento per l'atterraggio.

Gli apparecchi in decollo devono dare la precedenza a quelli in atterraggio.

Quando due o più apparecchi sono in avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, l'apparecchio a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

Art. 11

Emanazione di restrizioni e divieti

I provvedimenti di cui all'art. 2, terzo comma della legge 25 marzo 1985, n. 106, devono indicare la durata del divieto o delle limitazioni all'attività ed i limiti laterali e verticali delle aree interessate.

I predetti provvedimenti devono essere adeguatamente resi di pubblica conoscenza a cura dell'Aero club d'Italia mediante comunicazione agli aero club federati ed enti aggregati.

Capo III

ACCERTAMENTO DI IDONEITA' PER L'ATTIVITA' DI VOLO DA DIPORTO O SPORTIVO

Art. 12

Attestato di idoneità (Vedi art. 4 DPR 207)

Art. 13

Visita medica

Le visite mediche per la certificazione dell'idoneità al volo da diporto o sportivo debbono essere effettuate prima dell'inizio dell'attività preparatoria.

I piloti di aeromobili, alianti, elicotteri, che, per l'esercizio dell'attività turistica o professionale, abbiano già superato la prescritta visita medica, sono esonerati dagli obblighi previsti dal presente capo.

Art. 14

Soggetti preposti alla certificazione dell'idoneità psico-fisica

L'idoneità psico-fisica necessaria per svolgere attività di volo da diporto o sportivo può essere certificata da un istituto medico legale dell'Aeronautica militare, da una unità sanitaria locale, da un medico militare dell'A.M., da un medico specializzato in medicina dello sport, ovvero in medicina aeronautica e spaziale.

Art. 15

Requisiti psico-fisici richiesti

I requisiti minimi richiesti per il rilascio del certificato d'idoneità, di cui all'art. 14, sono i seguenti:

- a) visus non inferiore a 5/10 per ciascun occhio raggiungibili anche con l'uso di lenti correttive. Verificandosi questa ultima ipotesi, il certificato dovrà farne menzione e l'uso delle lenti durante il volo s'intenderà obbligatorio;
- b) campo visivo e senso stereoscopico normali;
- c) capacità di percepire i colori per trasparenza;
- d) capacità di percepire la voce ordinaria di conversazione, da ciascun orecchio ad una distanza non inferiore a due metri, volgendo le spalle all'esaminatore;
- e) funzione vestibolare normale;
- f) assenza di anomalie psico-fisiche incompatibili con l'esercizio dell'attività di volo da diporto o sportivo.

Capo IV

ATTIVITA' PREPARATORIA E DIDATTICA

Art. 16

Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità (Vedi art. 5 DPR 207)

Art. 17

Ammissione ai corsi

Per essere ammessi ai corsi per il conseguimento dell'attestato di idoneità a svolgere attività di volo da diporto sportivo i candidati devono:

- a) aver compiuto 18 anni, oppure averne compiuti 16 ed avere l'assenso, nelle forme di legge, di chi esercita nei loro confronti la patria potestà;
- b) essere in possesso del prescritto certificato medico di idoneità.

Art. 18

Programmi dei corsi

I programmi didattici dei corsi previsti dall'art. 17 sono costituiti da lezioni teoriche e da esercitazioni pratiche.

I programmi delle lezioni e delle esercitazioni, da stabilirsi a cura dell'aero club d'Italia, devono comprendere nozioni di base delle seguenti materie:

- a) aerodinamica;
- b) meteorologia;
- c) tecnologia e prestazioni degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;
- d) tecnica di volo;
- e) tecnica di decollo e di atterraggio;
- f) operazione ed atterraggi di emergenza;
- g) norme di circolazione e di sicurezza;
- h) principi di legislazione aeronautica.

Art. 19

Attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo

L'attestato di idoneità a svolgere attività di istruttore di volo da diporto o sportivo è rilasciato dall'Aero club d'Italia a seguito del superamento di un apposito corso, istituito dallo stesso Aero club d'Italia, con modalità approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Per accedere al corso di cui al comma 1 i candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) età non inferiore ai 21 anni;
- b) diploma di scuola media inferiore;
- c) titolarità da almeno un anno dell'attestato di idoneità allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo previsto dall'art. 16.

Art. 20

Prove di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore

Le prove di esame per il conseguimento dell'attestato di istruttore di volo da diporto o sportivo devono comprendere:

- a) prove pratiche di volo;
- b) prove teoriche e pratiche a terra;

- c) esposizione di una lezione relativa ad una materia oggetto dei corsi previsti per il rilascio dell'attestato di idoneità previsto dall'art. 16.

Capo V
ASSICURAZIONE

Art. 21

Obbligo di assicurazione per danni a terzi (Vedi art. 6 DPR 207)

Art. 22

Requisiti della copertura assicurativa (Vedi art. 7 DPR 207)

Art. 23

Obbligo di assicurazione nel caso di gare e manifestazioni

Le gare e le manifestazioni sportive di qualsiasi genere degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo non possono aver luogo se l'organizzatore non abbia provveduto a contrarre assicurazione per la responsabilità civile propria e dei direttori ed ufficiali di gara, per i danni arrecati alle persone ed alle cose.

Restano ferme le regole generali in materia di assicurazione obbligatoria degli apparecchi.

Art. 24

Norme transitorie e finali

Per la prima applicazione del presente decreto e, comunque per un periodo non eccedente i mesi sei dalla data di entrata in vigore, l'Aero club d'Italia procederà all'attribuzione dei certificati di idoneità al volo da diporto o sportivo e di istruttore in base alle modalità che verranno stabilite dalle proprie commissioni tecniche ed approvate dal Ministero dei Trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 agosto 1988

COSSIGA

De Mita, Presidente del Consiglio dei Ministri

Santuz, Ministro dei trasporti

Visto, il Guardasigilli: Vassalli

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1988

Atti di Governo, registro n. 76, foglio n. 7

DPR n° 207

26.6.1993 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale n. 148

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

28 aprile 1993, n. 207 - Regolamento recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo;

Visti i decreti del Ministro dei trasporti in data 27 settembre 1985, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1985, e in data 19 novembre 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 1991, di modifica ed integrazione alla citata legge n. 106 del 1985, e concernenti le caratteristiche degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484, relativo all'uso dello spazio aereo nazionale;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 giugno 1992;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 aprile 1993;

Sulla proposta del Ministro dei trasporti;

EMANA il seguente regolamento:

Art. 1

L'art 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Obbligo del casco protettivo). -

1. Durante il volo è obbligatorio indossare un casco protettivo di tipo rigido adeguato all'attività."

Art. 2

L'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

"Art. 5 (Identificazione e registrazione degli apparecchi muniti di motore). -

Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi devono essere muniti di apposita targa metallica di identificazione e devono essere colorati con tonalità vivaci a forte contrasto con cielo e terra.

Per essere ammessi alla circolazione gli apparecchi provvisti di motore debbono inoltre essere iscritti in un apposito registro tenuto dall'Aero Club d'Italia, vidimato nelle forme di legge, in cui sono annotate le caratteristiche e la dimensione di ciascun apparecchio, con la specificazione della ditta che lo ha prodotto: Nel registro sono annotati in ordine cronologico gli atti di cessione dell'apparecchio.

La registrazione degli apparecchi a motore avviene a seguito di presentazione, da parte del proprietario, di domanda in carta legale e dei seguenti documenti in duplice copia:

- a) due fotografie dell'apparecchio visto di lato e frontalmente, tendenti ad identificare il modello dell'apparecchio indipendentemente dalla colorazione che potrà essere modificata.
- b) dichiarazione del proprietario, autenticata nelle forme di legge, della conformità dell'apparecchio alle caratteristiche prescritte dall'allegato annesso alla legge 25 marzo 1985, n. 106, come successivamente modificato. La dichiarazione dovrà contenere le seguenti indicazioni: struttura dell'apparecchio (monoposto o biposto), potenza del motore, peso effettivo dell'apparecchio a vuoto, dimensioni (larghezza, massima apertura alare, lunghezza e altezza) espresse in centimetri, ditta costruttrice dell'apparecchio e del motore ove trattasi di prodotti industriali.

L'Aero club d'Italia, verificata la regolarità della prescritta documentazione, rilascia un certificato di identificazione unitamente ad una copia vistata della documentazione stessa e la targa metallica di identificazione. L'Aero club d'Italia può comunque accertare la conformità tra la dichiarazione del proprietario del velivolo e le caratteristiche obiettive dello stesso.

La targa metallica, delle dimensioni di cm. 10 x cm 5, sulla quale figura la lettera I seguita da quattro cifre, deve essere apposta in modo stabile sull'apparecchio. Le singole lettere e cifre che figurano sulla targa devono essere riprodotte, ciascuna, in colore scuro su fondo bianco o viceversa nelle dimensioni minime di cm. 30 x cm. 15 sulla parte inferiore dell'ala.

Il certificato di identificazione e la documentazione vistata devono sempre essere tenuti a bordo.

In caso di passaggio di proprietà dell'apparecchio è fatto obbligo all'acquirente di darne avviso, entro otto giorni, all'Aero club d'Italia. In caso di distruzione dell'apparecchio tale obbligo compete al proprietario.

Il proprietario dell'apparecchio ha l'obbligo di denunciare, con le stesse modalità previste per la iscrizione, le eventuali modifiche alla struttura o agli altri dati indicati nella dichiarazione di cui al comma 3, lettera b).

L'Aero club d'Italia procede al ritiro del certificato di identificazione qualora, per effetto di sopravvenute modificazioni dell'allegato alla legge 25 marzo 1985, n. 106, l'apparecchio non sia più rispondente alle caratteristiche stabilite salvo diversa disposizione contenuta nella modifica dell'allegato medesimo. Il certificato viene ritirato altresì qualora la corrispondenza alle caratteristiche stabilite venga meno per effetto di modificazioni dell'apparecchio."

Art. 3

1. L'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

" Art. 6 (Conduzione dei voli). -

L'attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.

Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attività è consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai % Km. Dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).

Nei giorni di Sabato, Domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di liquidi in volo. E' altresì vietato il sorvolo delle autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.

E' altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla Direzione generale dell'aviazione civile, competente per la valutazione finale e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione.

E' vietato portare a bordo degli apparecchi per volo da diporto o sportivo, in forma fissa o mobile, sensori, mezzi di ripresa, di osservazione e di rilevamento di ogni specie, eccetto quelli costituenti la strumentazione autorizzata di bordo."

Art. 4

1. L'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

"Art. 12 (Attestato di idoneità).-

Per essere ammessi allo svolgimento di attività di volo da diporto o sportivo è necessario essere in possesso di un attestato di idoneità rilasciato dall'Aero club d'Italia.

L'attestato di cui al comma 1 si consegue superando le prove di esame relative ad appositi corsi istituiti dall'Aero club d'Italia con le modalità dallo stesso stabilite ed approvate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Possono aspirare al rilascio dell'attestato di cui al primo comma i cittadini italiani, i cittadini di uno Stato membro della CEE o cittadini di uno Stato con cui esiste trattamento di reciprocità, purché si tratti di stranieri residenti in Italia e in regola agli effetti del soggiorno.

Per ottenere il rilascio dell'attestato il richiedente deve presentare il certificato di idoneità psicofisica di cui agli articoli seguenti, nonché il nulla osta rilasciato dal questore della provincia di residenza che valuterà anche l'inesistenza di controindicazioni agli effetti della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della sicurezza dello Stato.

Il certificato di idoneità fisica ha valore per due anni; la sua scadenza deve essere annotata, a cura dell'Aero Club d'Italia, nell'attestato di cui al comma 1. Alla scadenza l'interessato deve presentare un nuovo certificato per la convalida dell'attestato e per l'annotazione, sullo stesso, della nuova scadenza.

Per coloro i quali svolgono la funzione di istruttore il certificato di idoneità psico-fisica ha valore per un anno dal compimento del quarantesimo anno di età.

I cittadini stranieri, non residenti, che intendano praticare l'attività di volo da diporto o sportivo sul territorio dello Stato, devono essere in possesso della licenza sportiva FAI in corso di validità, rilasciata dalla FAI per il tramite dell'Aero club nazionale di appartenenza, o di altro attestato abilitante all'attività di volo da diporto o sportivo rilasciato dall'autorità competente del Paese di appartenenza e riconosciuto dall'Ae.C.I. Gli stessi devono essere inoltre muniti del nulla osta del questore competente per il luogo delle gare sportive o delle manifestazioni aeronautiche e devono provvedere alla copertura assicurativa ai sensi del presente decreto."

Art. 5

1. L'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

"art. 16 (Attività preparatoria e conseguimento di attestati di idoneità).-

L'attività teorico-pratica per la preparazione allo svolgimento dell'attività di volo da diporto o sportivo per il rilascio del relativo attestato di idoneità deve essere condotta, in attuazione dei corsi istituiti dall'Aero club d'Italia, secondo le modalità ed i criteri da quest'ultimo stabiliti ed approvati dal Ministero dei trasporti, presso gli aero club federati e le associazioni, non aventi scopo di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche, aggregate all'Aero club d'Italia.

E' condizione per la legittimità dell'esercizio dei corsi preparatori la copertura assicurativa della scuola per i danni provocati e riportati dagli allievi ed istruttori durante le esercitazioni di volo, con un massimale non inferiore a lire 500 milioni per persona, animale o cosa, ferme restando le regole generali concernenti l'assicurazione della responsabilità civile per i danni a terzi."

Art. 6

1. L'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

"Art. 21 (Obbligo di assicurazione per danni a terzi).-

I praticanti la disciplina del volo da diporto o sportivo con mezzi privi di motore devono essere coperti dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.

Gli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo muniti di motore non possono essere posti in circolazione se non siano coperti dall'assicurazione della responsabilità civile per i danni prodotti a terzi sulla superficie ed a seguito di urto o collisione in volo.

All'osservanza della precedente disposizione è tenuto il proprietario dell'apparecchio provvisto di motore anche se non intenda farne uso personalmente; chi intenda fare uso di un apparecchio altrui è tenuto ad accertarsi che l'obbligo sia stato osservato e, in mancanza, a provvedere alla copertura assicurativa."

Art. 7

1. L'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è sostituito dal seguente:

"Art. 22 (Requisiti della copertura assicurativa).-

Massimale non inferiore a 1 miliardo per sinistro, lire 1 miliardo per persona e lire 1 miliardo per animali o cose; Estensione della copertura assicurativa anche ai voli compiuti, con mezzi provvisti di motore, da persona diversa dall'assicurato ed eventualmente anche contro la volontà di questi, salva, in tal caso, la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'autore del danno;

Estensione della copertura anche ai danni cagionati con colpa grave;

Obbligo dell'assicuratore di risarcire direttamente il danneggiato, a richiesta di costui;

Divieto, per l'assicuratore, di opporre al terzo danneggiato, nei limiti del massimale, eccezioni derivanti dal contratto o clausole che prevedano l'eventuale contributo dell'assicurato al risarcimento del danno, salva la possibilità di rivalsa dell'assicuratore verso l'assicurato, nella misura e nelle ipotesi previste dal contratto;

Durata della copertura non inferiore a mesi 6;

Estensione della copertura ai danni cagionati a qualunque soggetto diverso dall'assicurato, e dal pilota senza limitazioni relative a rapporti di parentela, professionali e simili."

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana: E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1993

SCALFARO

Amato, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Tesini, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: Conso

Registrato alla Corte dei conti il 16 giugno 1993

Atti di Governo, registro n. 88, foglio n. 53

Legge 24 aprile 1998, n. 128

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1995-1997"

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 7 maggio 1998 - Supplemento Ordinario n. 88

Testo della legge

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1.- 21

OMISSIS

Art. 22.

Adeguamento alla normativa dell'Unione europea di norme disciplinanti il regime di proprietà degli aeromobili, la navigazione aerea, l'esercizio di imprese di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio.

1. In tutte le disposizioni della parte seconda del codice della navigazione, il termine "straniero" è riferito a persone fisiche, persone giuridiche, società, enti, organizzazioni di Stati che non siano membri dell'Unione europea.

2. Nel primo comma dell'articolo 737 del codice della navigazione, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

3. L'articolo 751 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 751. – (*Nazionalità dei proprietari di aeromobili*). – Rispondono ai requisiti di nazionalità richiesti per l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale o nel registro matricolare dell'Aero Club d'Italia gli aeromobili che appartengono in tutto o in parte maggioritaria:

a) allo Stato, alle province, ai comuni e ad ogni altro ente pubblico e privato italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea;

b) ai cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea;

c) a società costituite o aventi una sede in Italia o in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cui capitale appartenga in tutto o in parte maggioritaria a cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea, ovvero a persone giuridiche italiane o di altri Stati dell'Unione europea aventi le medesime caratteristiche di compagine societaria, e il cui presidente e la maggioranza degli amministratori, ivi compreso l'amministratore delegato, nonché il direttore generale, siano cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea. L'appartenenza del capitale a soggetti italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea o non comunitario può risultare da una dichiarazione resa, ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, dal legale rappresentante della società.

Il Ministro dei trasporti e della navigazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 752, può, con decreto motivato, consentire l'iscrizione nel registro aeronautico nazionale di aeromobili dei quali le società concessionarie dei servizi di cui all'articolo 776, nonché le imprese titolari di una licenza di esercizio rilasciata ai sensi del regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio abbiano l'effettiva disponibilità ancorchè non ne siano proprietarie. In tal caso, nel registro aeronautico nazionale e nel certificato di immatricolazione deve essere fatto risultare, in aggiunta alle indicazioni di cui all'articolo 756, il titolo, diverso dalla proprietà, in base al quale l'iscrizione è effettuata. Gli obblighi, che gli articoli 754, 758, primo comma, e 762, secondo comma, pongono a carico del proprietario, sono trasferiti sulla società che ha l'effettiva disponibilità dell'aeromobile.

La proprietà e i diritti reali di garanzia sugli aeromobili di cui al secondo comma sono disciplinati dalla legge italiana".

4. L'articolo 752 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

"Art. 752. – (*Aeromobili iscritti in registri di altri Stati*). – Non possono ottenere l'iscrizione gli aeromobili che risultino già iscritti in registri aeronautici di altri Stati".

5. Nel primo comma dell'articolo 758 del codice della navigazione la parola: "straniero" è sostituita dalle seguenti: "di altro Stato".

6. Nel primo comma, lettera d), dell'articolo 762 del codice della navigazione la parola: "straniero" è sostituita dalle seguenti: "di altro Stato". Dopo la citata lettera d) del medesimo articolo 762 sono aggiunte le seguenti lettere: "*d-bis*) il proprietario ne fa domanda, al fine di iscrivere l'aeromobile nel registro di un altro Stato membro dell'Unione europea;

d-ter) è stato riconsegnato al proprietario. In tal caso non si applica la procedura di cui all'articolo 758, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, e l'autorità che ha ricevuto la denuncia di cui al primo comma del medesimo articolo 758 esegue direttamente la cancellazione dell'aeromobile dal registro d'iscrizione".

7. Nell'articolo 777, secondo comma, del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

8. Nel primo e nel secondo comma dell'articolo 798 del codice della navigazione sono aggiunte, in fine, le parole: "o dalla competente autorità di uno Stato membro dell'Unione europea".

9. All'articolo 788 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

"Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n. 518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'articolo 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 1° settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici".

10. Ai fini del rilascio delle licenze di lavoro aereo e di scuole di pilotaggio, in materia di proprietà e di disponibilità di aeromobili, si applicano le disposizioni dicui al regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, previste per le licenze di esercizio ai vettori aerei.

11. All'articolo 800 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

"Gli aeromobili che effettuano voli verso Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono decollare da aeroporti non doganali o da aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'espatrio; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

12. All'articolo 805 del codice della navigazione è aggiunto il seguente comma:

"Gli aeromobili provenienti da Stati membri dell'Unione europea senza scalo intermedio possono atterrare su aeroporti non doganali o su aviosuperfici, purchè gli occupanti siano in possesso di documenti validi per l'ingresso in Italia; di tale circostanza è fatta menzione sul piano di volo".

13. È abrogato l'articolo 15 della legge 22 febbraio 1994, n. 146.

14. Nell'articolo 848, primo comma, del codice della navigazione, dopo le parole: "la costruzione", sono inserite le seguenti: "in Italia o all'estero"; dopo le parole: "di un aeromobile", sono inserite le seguenti: "da assoggettare al controllo di cui all'articolo 850".

15. Nel secondo comma dell'articolo 159 del regolamento approvato con regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) i documenti, o dichiarazioni rese ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, necessari a comprovare i requisiti di cui all'articolo 751 del codice della navigazione".

16. Nell'articolo 3, primo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea".

17. Nell'articolo 27, secondo comma, della legge 8 febbraio 1934, n. 331, e successive modificazioni, le parole: "sia straniero. Detto personale" sono sostituite dalle seguenti: "non abbia la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea. In ogni caso, il personale".

18. Nell'articolo 13 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n.

1411, al numero 1, dopo le parole: "cittadini italiani", sono inserite le seguenti: "o di altro Stato membro dell'Unione europea"; al numero 2, le parole: "in uno dei comuni della Repubblica" sono sostituite dalle seguenti: "nell'Unione europea".

19. All'articolo 30 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° settembre 1967, n. 1411, è aggiunto il seguente comma:

"Si prescinde dal titolo di studio nel caso in cui il personale, anche di cittadinanza italiana, sia in possesso di idonei titoli aeronautici rilasciati da uno Stato membro dell'Unione europea".

20. L'articolo 4 del regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, è abrogato.

Art. 23.- 57

OMISSIS

.....

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 settembre 2000, n.367
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi a rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali (n. 112-undecies dell'allegato 1 della legge n. 59/1997 e successive modificazioni).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, allegato 1, n. 112-undecies, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356;

Visto il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;

Visto il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

Visti gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 e 1200 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404;

Vista la legge 2 febbraio 1960, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178;

Visto l'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801;

Vista la legge 25 marzo 1985, n. 106;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 giugno 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 28 luglio 2000 e del 22 settembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri della difesa, dei trasporti e della navigazione e dell'interno;

E m a n a

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina i rilevamenti e le riprese aeree, fotografiche e cinematografiche, sul territorio nazionale e sulle acque territoriali, nonché l'uso dei fotogrammi derivati dalle riprese e dai rilevamenti medesimi.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intendono per:

a) rilevamenti: l'acquisizione di dati attraverso un qualunque sensore;

b) restituzioni cartografiche dai fotogrammi: la trasposizione, su qualunque supporto, di quanto rilevabile dal materiale fotografico acquisito.

Art. 3.

Disciplina delle attività di ripresa aerea

1. Ferme restando le disposizioni in materia di servizi di trasporto aereo non di linea e di lavoro aereo contenute negli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice della navigazione, l'effettuazione di rilevamenti e riprese aeree sul territorio nazionale e sulle acque territoriali e' consentita senza preventivi atti di assenso da parte di autorità o enti pubblici.

2. Sono, altresì, consentiti l'uso dei fotogrammi derivati dai rilevamenti e riprese di cui al comma 1 e le restituzioni cartografiche dai medesimi fotogrammi.

3. E' fatta salva l'applicazione delle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali relativamente ai dati raccolti nell'esercizio delle attività disciplinate dal regolamento.

Art. 4.

Divieti temporanei delle attività di ripresa aerea

1. Quando, per motivi di pubblica sicurezza, di sicurezza nazionale o per altri rilevanti interessi nazionali, le competenti Autorità militari o di pubblica sicurezza dispongono divieti temporanei delle attività di rilevamento e ripresa aerea sul territorio nazionale e sulle acque territoriali o su parte di essi, le medesime assicurano che dei divieti sia data tempestiva comunicazione ai soggetti interessati attraverso idonea pubblicazione edita dal Servizio di informazioni aeronautiche nazionale.

2. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al comma 1, le competenti Autorità militari o di pubblica sicurezza, possono disporre il sequestro o la consegna del materiale prodotto ai soggetti che hanno realizzato le riprese.

Art. 5.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le seguenti disposizioni: il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732; gli articoli 71, 72, 73, 74 e 75 del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356; l'articolo 1200 del codice della navigazione limitatamente alle parole: "non osserva le norme stabilite per il trasporto e per l'uso a bordo degli aeromobili di apparecchi fotografici o cinematografici da presa ovvero"; gli articoli 5, 6, 11, 12 e 14 limitatamente alle parole: "delle lastre fotografiche" della legge 2 febbraio 1960, n. 68; il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 1968, n. 178; **l'articolo 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404.**

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 settembre 2000

CIAMPI

Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri

Bassanini, Ministro per la funzione pubblica

Mattarella, Ministro della difesa

Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione

Bianco, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Fassino

Registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 2000

Atti di Governo, registro n. 123, foglio n. 7

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

- Si riporta il testo del comma 2 dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari."

- Si riporta l'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n.59, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa":

"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo Stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. In sede di attuazione della delegificazione, il Governo individua, con le modalità di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, i procedimenti o gli aspetti del procedimento che possono essere autonomamente disciplinati dalle regioni e dagli enti locali.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che

risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti

amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico.

Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".

- Si trascrive il testo del punto n. 112-undecies, dell'allegato 1, previsto dall'art. 20, comma 8, della succitata legge n. 59/1997:

"112-undecies. Procedimenti relativi a sorvoli, rilevamenti e riprese aeree e satellitari sul territorio nazionale e sulle acque territoriali:

regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732;

regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161;

codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, articoli 793, 825 e 1200;

legge 2 febbraio 1960, n. 68;

legge 30 gennaio 1963, n. 141, art. 1;

decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 178 del 15 luglio 1968;

legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 12;

legge 25 marzo 1985, n. 106;

decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, art. 6, come sostituito dall'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 207".

- Il regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, reca:

"Approvazione del regolamento per la navigazione aerea".

- Il regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1o dicembre 1939, n. 279, e abrogato dal presente regolamento, recava: "Esecuzione e diffusione di rilevamenti aerofotografici, aerocinematografici e aerofotogrammetrici per conto di privati o di enti nazionali o stranieri".

- Il regio decreto 11 luglio 1941, n. 1161, reca:

"Norme relative al segreto militare".

- Si trascrivono gli articoli 788, 789, 790, 791, 793 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, nonché l'art. 1200 così come modificato dal presente regolamento:

"Art. 788 (Licenze ed autorizzazioni). - I servizi di trasporto aereo non di linea, di lavoro aereo e le scuole di pilotaggio, non possono essere esercitati senza la preventiva licenza del Ministero dei trasporti, rilasciata alle condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli 789, 790, 791 e dal regolamento di attuazione del presente capo, emanato con decreto del Ministro dei trasporti.

I servizi di trasporto aereo non di linea possono essere effettuati anche da stranieri a condizioni di reciprocità, previa autorizzazione per singoli voli o per serie di voli da rilasciarsi di volta in volta, salvo che non sia altrimenti disposto in convenzioni internazionali e fatto salvo il disposto dell'art. 780 (riserva del cabotaggio). Gli esercenti stranieri devono essere preventivamente accreditati dalle competenti autorità dello Stato di appartenenza.

Conseguita la licenza o l'autorizzazione i voli possono essere effettuati nel rispetto di tutte le condizioni operative prescritte, nonché delle disposizioni del regolamento di cui al primo comma.

Le scuole di pilotaggio possono operare anche su aviosuperfici disciplinate dalla legge 2 aprile 1968, n.

518. Il Ministero dei trasporti e della navigazione può, in applicazione dell'art. 10 del decreto del Ministro dei trasporti 10 marzo 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 1o settembre 1988, modificativo del decreto del Ministro per i trasporti e l'aviazione civile 27 dicembre 1971, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 28 giugno 1972, recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, emanare disposizioni limitative dell'attività di scuola di pilotaggio avuto riguardo alle condizioni delle singole aviosuperfici".

"Art. 789 (Condizioni per il rilascio delle licenze). - Le licenze previste dall'articolo precedente possono essere rilasciate soltanto alle persone, enti o società indicate nell'art. 751.

Al vettore che esercita i servizi di trasporto aereo non di linea si applicano le disposizioni di cui all'art. 941 e agli articoli da 996 a 1000".

"Art. 790 (Durata). - Le licenze di cui all'art. 788 hanno la durata da tre a cinque anni.

Dette licenze sono revocabili prima della loro scadenza solo per comprovato motivo di pubblico interesse e si intendono rinnovate per uguale periodo qualora il titolare, che abbia presentato domanda di rinnovo corredata della documentazione prescritta almeno centottanta giorni prima della scadenza, non riceva notifica del rigetto motivato della domanda o della irregolarità della documentazione presentata almeno novanta giorni prima di detta scadenza".

"Art. 791 (Divieto di cessioni e sanzioni). - Il servizio per il quale è stata rilasciata la licenza non può essere ceduto, nemmeno in parte, senza il preventivo assenso del Ministro dei trasporti.

Chiunque non osservi le disposizioni del presente titolo nonché del regolamento di attuazione del presente capo, è punito con la sanzione amministrativa da lire un milione a lire 50 milioni e inoltre, nei casi più gravi e limitatamente agli esercenti italiani, con la sospensione e, per i recidivi, con la revoca della licenza.

Le sanzioni sono applicate con decreto del Ministro dei trasporti".

"Art. 793 (Divieti di volo). - Il sorvolo su determinate zone del territorio della Repubblica può essere vietato dal Ministro per l'aeronautica per motivi militari o di sicurezza pubblica.

Lo stesso Ministro può altresì, per eccezionali motivi di interesse pubblico, vietare la navigazione aerea su tutto il territorio della Repubblica".

"Art. 1200 (Abusivo trasporto o impiego di apparecchi fotografici o radiotrasmittenti). - Chiunque trasporta ed usa apparecchi radiotrasmittenti, senza l'autorizzazione prescritta, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire due milioni a lire dodici milioni.

Alla stessa sanzione soggiace chiunque esercita il servizio di radiocomunicazioni a bordo di aeromobili, senza la concessione prescritta nell'art. 814.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso da un componente dell'equipaggio, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire tre milioni a lire quindici milioni".

- Il decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404, recante: "Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 settembre 1988, n. 215.

- La legge 2 febbraio 1960, n. 68, recante: "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1960, n. 52.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, abrogato dal presente regolamento, recava:

"Particolari topografici aventi carattere di riservatezza di cui è vietata l'inserzione nelle carte geologiche e nelle carte, piante e piani ricavati dalle carte e dai documenti cartografici ufficiali, in libero commercio".

- Si trascrive l'art. 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 7 novembre 1977, n. 303, recante: "Istituzione e ordinamento dei servizi per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato":

"Art. 12. - Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale".

- La legge 25 marzo 1985, n. 106, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1985, n. 78, reca: "Disciplina del volo da diporto o sportivo".

Nota all'art. 3:

- Per il riferimento agli articoli 788, 789, 790 e 791 del codice della navigazione, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 5:

- Per il riferimento all'art. 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.

- Per il riferimento al regio decreto 22 luglio 1939, n. 1732, si vedano le note alle premesse.

- Per il titolo del regio decreto 11 gennaio 1925, n. 356, si vedano le note alle premesse.

- Per il riferimento all'art. 1200 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, si vedano le note alle premesse.

- Si trascrive l'art. 14 della legge 2 febbraio 1960, n. 68, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 10 marzo 1960, n. 52, recante: "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della produzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici" come modificato dal presente regolamento:

"Art. 14. - Le infrazioni alla presente legge comportano il sequestro degli strumenti e apparati, degli originali, tipi e copie della cartografia non autorizzata, senza pregiudizio delle altre sanzioni previste dalle leggi in vigore".

- Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1968, si vedano le note alle premesse.

- Si riporta l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1988, n. 404 ("Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1985, n. 106, concernente la disciplina del volo da diporto o sportivo"), come modificato dal presente regolamento:

"Art. 6 (Conduzione dei voli). - 1. L'attività di volo da diporto o sportivo può essere condotta dall'alba al tramonto, fuori dalle nubi ed in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento visivo con il terreno sottostante, gli ostacoli e la eventuale presenza di ogni altro tipo di traffico.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'attività è consentita fino ad un'altezza massima di 500 piedi (150 metri circa) dal terreno, misurata rispetto al punto più elevato nel raggio di 3 chilometri, tenendosi a distanza di sicurezza dagli ostacoli ed in ogni caso non inferiore ai 5 km dagli aeroporti non ubicati entro ATZ (Aerodrome Traffic Zone).

3. Nei giorni di sabato, domenica e nelle altre festività nazionali il limite di cui al comma 2 è di 1.000 piedi (300 metri circa). Lo stesso limite si applica nelle aree individuate con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro della difesa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

4. E' vietato il sorvolo dei centri abitati, degli agglomerati di case ed assembramenti di persone, di caserme, di depositi di munizioni, di porti militari, di aree riservate ai fini della sicurezza dello Stato, di stazioni ferroviarie ed altri centri, di vie di comunicazione, di centrali elettriche, di dighe, di ospedali, di carceri, di opifici, nonché il lancio di oggetti e di liquidi in volo. E' altresì vietato il sorvolo delle

autostrade, delle strade statali e delle linee ferroviarie, le quali, quando strettamente necessario, potranno tuttavia essere sorvolate in senso ortogonale.

5. E' altresì vietato impegnare spazi aerei controllati dai servizi del traffico aereo, zone di traffico aeroportuale, che non sono controllate, nonché le aree regolamentate, pericolose o proibite, fatti salvi i casi di specifica autorizzazione rilasciata da parte del Ministero dei trasporti - Direzione generale aviazione civile, previo nulla osta del Ministero della difesa per le attività condotte entro le aree di pertinenza militare. Le domande volte ad ottenere la suddetta autorizzazione dovranno comunque essere inviate all'Aero club d'Italia e quindi, se ritenute ammissibili, trasmesse da questo alla direzione generale dell'aviazione civile, competente per la valutazione finale e l'eventuale rilascio dell'autorizzazione".

Legge 29 maggio 1954, n. 349 (in Gazz. Uff., 28 giugno, n. 145). — Riordinamento dell'Aero Club d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

Il Presidente della Repubblica;

Promulga la seguente legge:

Art. 1. L'Aero Club d'Italia, eretto in ente morale con regio decreto 23 luglio 1926, n. 1452, ha il fine di promuovere, disciplinare ed inquadrare le varie attività che nel campo aeronautico turistico-sportivo persone, associazioni, società, istituti ed enti privati svolgono nel territorio dello Stato Italiano.

L'Aero Club d'Italia è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della difesa.

Art. 2. L'Aero Club d'Italia esamina ed approva i programmi o i regolamenti di ogni pubblica manifestazione aeronautica o ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento.

Le pubbliche manifestazioni aeronautiche a carattere internazionale sono organizzate esclusivamente dall'Aero Club d'Italia.

L'Aero Club d'Italia può delegare agli enti ad esso federati le attribuzioni di cui ai commi precedenti.

Le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione per lo svolgimento di pubbliche manifestazioni aeronautiche debbono essere inviate all'Aero Club d'Italia, che provvede a richiederle il nulla osta del Ministero della difesa o l'autorizzazione del prefetto o del Ministero dell'interio, a seconda che la manifestazione interessi il territorio di una o più province.

Art. 3. L'importazione temporanea nel territorio dello Stato degli aeromobili da turismo, loro parti e accessori di bordo può essere consentita su presentazione di speciali documenti denominati *carints de passages en douane*, rilasciati dalla Federazione aeronautica internazionale, e, per essa, dall'ente federato dello Stato da cui l'aeromobile proviene. La garanzia a favore dell'Amministrazione finanziaria per il pagamento dei diritti dovuti nell'eventualità di mancata riesportazione è prestata dall'Aero Club d'Italia.

Art. 4. Allo scopo di favorire lo sviluppo dell'aviazione privata, gli aeromobili iscritti presso l'Aero Club d'Italia godono delle speciali concessioni stabilite dal Ministro per la difesa, nei limiti della sua competenza, con decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Art. 5. A titolo di concorso, allo scopo afferenti alle funzioni affidate dall'Amministrazione dello Stato all'Aero Club d'Italia ed alle altre

attività istituzionali di questo, con decreto del Ministro per la difesa di concerto con il Ministro per il tesoro, potranno essere concessi annualmente, a carico del bilancio del Ministero della difesa, contributi a favore dell'Aero Club d'Italia.

Art. 6. Le deliberazioni degli organi dell'Aero Club d'Italia in merito a questioni che riflettono concessioni, prestazioni, contributi dati dal Ministero della difesa o attività per conto di quest'ultimo devono essere approvate dal Ministero stesso prima di divenire esecutive, qualora uno dei rappresentanti del Ministero della difesa, nel Consiglio di amministrazione o nel Collegio sindacale ritenga di sospenderne l'esecuzione.

Art. 7. Qualora si verificino situazioni particolari che possano compromettere l'attività dell'Aero Club d'Italia, il Ministro per la difesa può disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente o la nomina di un commissario straordinario.

Il commissario straordinario deve provvedere al riordinamento dell'Ente o procedere, entro il termine massimo di un anno, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria. I provvedimenti commissariati concernenti il riordinamento dell'Ente, qualora attingano alla struttura organica dell'Ente medesimo o riguardino comunque materia di personale, sono assoggettati all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro.

Art. 8. Entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la difesa, di concerto con i Ministri per l'interio e per il tesoro, sarà approvato il nuovo statuto dell'Aero Club d'Italia.

Art. 9. Con apposito regolamento, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri della difesa e del tesoro, saranno stabilite le norme di assunzione e di stato giuridico, la consistenza organica e il trattamento economico di attività a qualsiasi titolo e di quiescenza di tutto il personale comunque necessario per le esigenze funzionali dell'Ente.